

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2010/70/UE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2010

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Con la direttiva 2006/135/CE della Commissione⁽²⁾ il carbendazim è stato iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale iscrizione scade il 31 dicembre 2010.
- (2) L'iscrizione di una sostanza attiva può essere rinnovata, su richiesta, per un periodo non superiore a dieci anni. Il 6 agosto 2007 la Commissione ha ricevuto dal notificante una richiesta di rinnovo dell'iscrizione di detta sostanza.
- (3) Il 10 gennaio 2008 il notificante ha presentato allo Stato membro relatore, la Germania, un fascicolo tecnico a sostegno della sua richiesta. La Germania ha presentato il progetto della relazione di riesame il 27 luglio 2009. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha poi effettuato un riesame *inter pares*, ultimato in data 30 aprile 2010.
- (4) Dato che la richiesta di rinnovo è stata presentata in tempo utile e non è possibile completare la procedura di rinnovo prima della scadenza dell'iscrizione del carbendazim, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE occorre accordare un rinnovo per il periodo necessario al completamento di tale procedura.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
- (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, riga n. 149 [carbendazim (stereochimica non stabilita) N. CAS 10605-21-7 N. CI-PAC 263], sesta colonna (scadenza dell'iscrizione), la data del «31 dicembre 2010» è sostituita da quella del «13 giugno 2011».

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 12.12.2006, pag. 37.

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

